



Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

A.C. 1261

Nota di verifica n. 94
6 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1261
Titolo:	Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008
Relatore per la Commissione di merito:	Loperfido
Gruppo:	Fdi
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato, senza modificazioni, dal Senato (A.S. 715) – ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada [*Convention contrat de transport international de marchandises par route* (CMR)], concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella] e le richieste di chiarimento. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi considerati rilevanti ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<ul style="list-style-type: none"> Le norme del Protocollo addizionale prevedono: le definizioni dei termini usati nel testo nonché il campo d'applicazione e la portata della lettera di vettura elettronica (articoli 1 e 2); l'elenco delle modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche che deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile che possa garantire il collegamento 	<p>La relazione tecnica afferma che dall'attuazione dello schema di provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Lo schema di disegno di legge, infatti, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né, tantomeno, dalle disposizioni contenute nel Protocollo addizionale alla Convenzione di cui trattasi derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.</p>

<p>con la lettera di vettura elettronica (articolo 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica, che deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea di cui alla CMR (articolo 4, par. 1), nonché l'integrità delle indicazioni originarie e le successive modifiche della lettera di vettura elettronica (articolo 4, par. 2 e 3); • l'attuazione della lettera di vettura elettronica, con le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica (articolo 5); • i documenti che completano la lettera di vettura elettronica (articolo 6); • la firma, ratifica e adesione al Protocollo (articolo 7), i termini per l'entrata in vigore (articolo 8), le modalità per la sua denuncia (articolo 9) e i casi di abrogazione (articolo 10); • le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 11); • le riserve al Protocollo (articolo 12) e la procedura per l'emendabilità (articolo 13), così come la sua revisione attraverso la convocazione di una apposita Conferenza diplomatica (articolo 14) ed, infine, le notificazioni ai Paesi delle adesioni, date di entrate in vigore e denunce (articolo 15); • individuazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite come depositario del Protocollo (articolo 16). 	<p>In tal senso, l'articolo 3 dello schema di provvedimento reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.</p> <p>Al riguardo, la RT precisa che l'adesione al citato Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico (e-CMR) che, come già la lettera di vettura in formato cartaceo (CMR), regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore).</p> <p>Il Protocollo addizionale non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma consente la compilazione facoltativa della lettera di vettura, attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.</p> <p>La lettera di vettura elettronica, pertanto, fornisce, alle parti di un contratto di trasporto, una "infrastruttura legale" per comunicazioni elettroniche legalmente valide nell'esecuzione di un contratto di trasporto CMR.</p> <p>L'adesione al Protocollo addizionale, tuttavia, non introduce l'obbligo di utilizzare la comunicazione elettronica; la CMR cartacea continua ad essere ammissibile, legalmente valida e utilizzabile dagli operatori economici interessati.</p> <p>Dall'adesione al Protocollo in argomento non derivano costi di attuazione per le Amministrazioni interessate, in quanto il Protocollo medesimo non reca disposizioni che impongono un ruolo attivo per le Amministrazioni pubbliche nel funzionamento del sistema di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alla realizzazione o implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche. Sono, infatti, le imprese di autotrasporto a dover redigere la lettera di vettura.</p>
---	--

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3: prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che secondo la relazione tecnica dall'Adesione dell'Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, concernente la lettera di vettura elettronica, non derivano costi di attuazione per le

Amministrazioni interessate, in quanto il Protocollo medesimo non reca disposizioni che impongono un ruolo attivo per le Amministrazioni pubbliche nel funzionamento del sistema di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alla realizzazione o implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, dal momento che sono le imprese di autotrasporto a dover redigere la lettera di vettura. Ciò stante, appare comunque necessario che il Governo chiarisca nel dettaglio su quali soggetti graverà l'onere della realizzazione e manutenzione delle predette piattaforme informatiche, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni.